

**FORMA E INFORMA**  
**NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO**  
**CASO 6 – I PASSEGGI – SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Caso 6 - Un detenuto che assume terapia farmacologica prescrittagli dallo psichiatra per un disturbo nel controllo degli impulsi si reca nel cortile passeggi e comincia a svolgere esercizi fisici servendosi delle attrezzature con cui è stata allestita la palestra.**

**Siamo giunti all'ultima evenienza operativa che ci consente di fare alcune considerazioni rispetto all'allestimento delle palestre nei cortili destinati al passeggio in cui, giova rammentare, l'art.10 della legge 354/1975 nella sua primigenia applicazione prevedeva esercizi fisici "di tipo leggero".**

**Tuttavia, si è assistito ad una vera e propria riconversione dei cortili in aree sportive che non hanno i requisiti d'idoneità previsti per le palestre esterne.**

**Per inciso i detenuti hanno tutti il green pass?**

**Le implicazioni sono di notevole rilievo e dobbiamo esaminarle attraverso gli occhi dell'agente addetto alla vigilanza nei passeggi.**

**Vigilanza di cosa?**

**Della struttura?**

**Dei detenuti?**

**L'agente dispone di un elenco dei soggetti per i quali il medico ha rilasciato la prescritta certificazione per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica?**

**La palestra detentiva è coperta da polizza per infortuni?**

**Gli attrezzi sono a norma?**

**Tradizionalmente, gli agenti praticano attività sportiva nelle palestre private previa esibizione di una certificazione medica che attesti l'idoneità al tipo di disciplina che intendono svolgere; altrettanto per la frequenza della palestra nell'istituto.**

**Non si comprende come mai, la stessa Direzione ammetta l'accesso in sala pesi dei detenuti senza una certificazione d'idoneità alla pratica sportiva ed il monitoraggio di un trainer qualificato.**

**Su chi incombe quindi la responsabilità nel caso in cui il portabilanciere di una panca non regga l'attrezzo?**

**E se, invece, un detenuto che assume psicofarmaci si presta a dare assistenza a chi sta effettuando l'esercizio sulla panca,**

**facendogli “cadere” il bilanciere sullo sterno di chi è la responsabilità?**

**Del medico che ha consentito la frequenza dell’area per la pratica sportiva?**

**Del direttore che ha autorizzato l’uso del bilanciere senza il rispetto delle prescritte cautele?**

**Dell’agente che non ha interdetto al detenuto in terapia di fornire assistenza?**

**Del detenuto che ha chiesto assistenza.**

**La risposta è semplice, incombe sulla Direzione, se non altro perché in situazioni analoghe – giustamente – chiede al personale di Polizia la prescritta certificazione per la frequenza della palestra.**

**Ed allora l’agente, in caso di incidenti nel corso della pratica sportiva deve redigere la notizia di reato qualificandola –ad es. ignoti ex art.590 cp. per lesioni colpose – ergo se il soggetto è affetto da patologia psichiatrica occorre fare una ulteriore indagine.**

**Non è questa la sede per esaminare l’art.591 cp. – che comunque è di possibile attuazione in ambito penitenziario posta la mancata attivazione delle REMS – né tantomeno per affrontare le questioni connesse al dooping per l’uso di farmaci – tra gli altri il metadone.**

**Certo è che la guida di un’automobile, anche alla luce della stretta correlazione tra assunzione di farmaci e incidenti stradali, viene interdetta in caso di incidenti.**

**Ora, consentire ad una persona di poter utilizzare pesi, prendere a pugni un sacco, giocare a pallone in un ambiente insidioso non è certamente in linea con le prescrizioni di legge.**

**E’ per questo che l’agente ha l’obbligo di segnalare (ex artt.24 e 26 dpr 82/1999) tutti questi elementi per ottenere dalla Direzione una concreta ed adeguata risposta sulla possibilità d’uso della palestra e conseguentemente di estensione di tale criterio (liberalizzazione) anche a quella degli agenti.**